


“LA MANOVRA SALVA ITALIA”

Legge 214 del 22 dicembre 2011
(G.U. n. 300 del 27-12-2011 supplemento ordinario n. 276)
Compresi gli emendamenti inseriti nel “ Milleproroghe”



Sintesi delle norme di riordino del sistema pensionistico

Spesa pubblica per pensioni dopo DL 201/2011

Fig. A: spesa pubblica per pensioni in % PIL



Evoluzione Demografica in Italia



Nuove regole per le Pensioni

Viene sancito che dal 1° gennaio 2012, il calcolo delle quote di pensione successive a tale data sarà secondo il sistema contributivo per tutti. Senza eccezioni

I lavoratori che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, per la pensione di vecchiaia o di anzianità, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa. Possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto e devono rispettare la finestra mobile prevista.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:

«pensione di vecchiaia » (con minimo 20 anni di contributi)

«pensione anticipata»,

Il calcolo della pensione



| Primo contributo dal 1/1/1996 | Meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995 | Almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995 |
|-------------------------------|--|--|
| Contributivo puro | Retributivo per anzianità fino al 31/12/1995 e contributivo sulle anzianità dal 1/1/1996 | Retributivo per anzianità fino al 31/12/2011 e contributivo sulle anzianità dal 1/1/2012 |

IL METODO CONTRIBUTIVO

Analizziamolo nel dettaglio

Il sistema contributivo si basa:

- sul montante contributivo individuale e sul
- coefficiente di trasformazione relativo all'età di pensionamento.

➔ ***Cos'è il MONTANTE CONTRIBUTIVO INDIVIDUALE?***

Il montante contributivo è la sommatoria di tutti i contributi versati che vengono rivalutati sulla base della variazione media quinquennale del PIL.


➔ **L'andamento del PIL (*Prodotto Interno Lordo*) diventa determinante anche per l'ammontare della futura pensione (attenzione ai periodi di "crisi economica")**

L'andamento del Pil

Art. 1 comma 9 legge 335/95

Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale.

Grafico del PIL ultimi 10 anni



IL METODO CONTRIBUTIVO

Analizziamolo nel dettaglio

Cos'è il COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE?

L'importo della pensione si determina applicando al montante rivalutato il coefficiente di trasformazione legato all'età.

dovranno essere prolungati fino all'età di 70 anni maggiore è la vita media, minore sarà il coefficiente.

| età | coefficienti | | età | coefficienti | |
|-----|--------------|--------------------------|-----|--------------|--------------------------|
| | l. 335/95 | Nuovi dal 1 gennaio 2010 | | l. 335/95 | Nuovi dal 1 gennaio 2010 |
| 57 | 4,720 | 4,419 | 62 | 5,514 | 5,093 |
| 58 | 4,860 | 4,538 | 63 | 5,706 | 5,257 |
| 59 | 5,006 | 4,664 | 64 | 5,911 | 5,432 |
| 60 | 5,163 | 4,798 | 65 | 6,136 | 5,620 |
| 61 | 5,334 | 4,940 | | | |

Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale,
delibera n° 9 /2006


Le nuove regole per le Pensioni



Viene introdotto il principio per cui il proseguimento del lavoro dopo il raggiungimento dell'età necessaria per la pensione di Vecchiaia è **incentivato fino all'età di settanta anni.**

Per le persone che maturano i requisiti a pensione dal 1 gennaio 2012 **viene abolito il sistema delle finestre mobili.**

Differimento dell'accesso alla pensione Requisito anagrafico e aspettativa di vita



Aumento dei requisiti anagrafici e contributivi per la pensione in base alla **variazione della speranza di vita** nei 3 anni precedenti (dopo il 2019 adeguamento biennale) **calcolata dall'ISTAT all'età di 66 anni** in riferimento alla popolazione residente in Italia.

A partire dal 2013



l'età della pensione non sarà più fissa ma verrà **modificata periodicamente con decreto** del Min. Economia e Finanza di concerto con Min. Lavoro

(art. 22 ter c. 2 legge 102/09; 122/10 art. 12 c. 12 bis; art. 18 c. 4 legge 111/11)

Nuove regole per le Pensioni di vecchiaia

I requisiti

I requisiti di età dal 2012

a Lavoratrici dipendenti settore pubblico



b Lavoratori dipendenti e autonomi



c Lavoratrici dipendenti settore privato




d Lavoratrici autonome




Nuove regole per le Pensioni di vecchiaia

Dipendenti



Autonome



COME CRESCE L'ETÀ PER LA VECCHIAIA



| Anni | Lavoratori: età anagrafica (*) dipendenti e autonomi | Lavoratrici | | | Requisito di età per assegno sociale |
|-------------|---|--|---|---|---|
| | | Età anagrafica (*) dipendenti del pubblico impiego | Età anagrafica (*) dipendenti del settore privato | Età anagrafica (*) autonome del settore privato | |
| 2012 | 66 anni | 66 anni | 62 anni | 63 e 6 mesi | 65 anni |
| 2013 | 66 e 3 mesi | 66 e 3 mesi | 62 e 3 mesi | 63 e 9 mesi | 65 e 3 mesi |
| 2014 | 66 e 3 mesi | 66 e 3 mesi | 63 e 9 mesi | 64 e 9 mesi | 65 e 3 mesi |
| 2015 | 66 e 3 mesi | 66 e 3 mesi | 63 e 9 mesi | 64 e 9 mesi | 65 e 3 mesi |
| 2016 | 66 e 7 mesi | 66 e 7 mesi | 65 e 7 mesi | 66 e 1 mese | 65 e 7 mesi |
| 2017 | 66 e 7 mesi | 66 e 7 mesi | 65 e 7 mesi | 66 e 1 mese | 65 e 7 mesi |
| 2018 | 66 e 7 mesi | 66 e 7 mesi | 66 e 7 mesi | 66 e 7 mesi | 66 e 7 mesi |
| 2019 | 66 e 11 mesi | 66 e 11 mesi | 66 e 11 mesi | 66 e 11 mesi | 66 e 11 mesi |
| 2020 | 66 e 11 mesi | 66 e 11 mesi | 66 e 11 mesi | 66 e 11 mesi | 66 e 11 mesi |
| 2021 | 67 e 2 mesi | 67 e 2 mesi | 67 e 2 mesi | 67 e 2 mesi | 67 e 2 mesi |
| 2022 | 67 e 2 mesi | 67 e 2 mesi | 67 e 2 mesi | 67 e 2 mesi | 67 e 2 mesi |
| 2023 | 67 e 5 mesi | 67 e 5 mesi | 67 e 5 mesi | 67 e 5 mesi | 67 e 5 mesi |
| 2024 | 67 e 5 mesi | 67 e 5 mesi | 67 e 5 mesi | 67 e 5 mesi | 67 e 5 mesi |
| 2025 | 67 e 8 mesi | 67 e 8 mesi | 67 e 8 mesi | 67 e 8 mesi | 67 e 8 mesi |
| 2026 | 67 e 8 mesi | 67 e 8 mesi | 67 e 8 mesi | 67 e 8 mesi | 67 e 8 mesi |
| 2027 | 67 e 11 mesi | 67 e 11 mesi | 67 e 11 mesi | 67 e 11 mesi | 67 e 11 mesi |
| 2028 | 67 e 11 mesi | 67 e 11 mesi | 67 e 11 mesi | 67 e 11 mesi | 67 e 11 mesi |
| 2029 | 68 e 1 mese | 68 e 1 mese | 68 e 1 mese | 68 e 1 mese | 68 e 1 mese |
| 2030 | 68 e 1 mese | 68 e 1 mese | 68 e 1 mese | 68 e 1 mese | 68 e 1 mese |
| 2031 | 68 e 3 mesi | 68 e 3 mesi | 68 e 3 mesi | 68 e 3 mesi | 68 e 3 mesi |
| 2032 | 68 e 3 mesi | 68 e 3 mesi | 68 e 3 mesi | 68 e 3 mesi | 68 e 3 mesi |
| 2033 | 68 e 5 mesi | 68 e 5 mesi | 68 e 5 mesi | 68 e 5 mesi | 68 e 5 mesi |
| 2034 | 68 e 5 mesi | 68 e 5 mesi | 68 e 5 mesi | 68 e 5 mesi | 68 e 5 mesi |
| 2035 | 68 e 7 mesi | 68 e 7 mesi | 68 e 7 mesi | 68 e 7 mesi | 68 e 7 mesi |
| 2036 | 68 e 7 mesi | 68 e 7 mesi | 68 e 7 mesi | 68 e 7 mesi | 68 e 7 mesi |
| 2037 | 68 e 9 mesi | 68 e 9 mesi | 68 e 9 mesi | 68 e 9 mesi | 68 e 9 mesi |
| 2038 | 68 e 9 mesi | 68 e 9 mesi | 68 e 9 mesi | 68 e 9 mesi | 68 e 9 mesi |
| 2039 | 68 e 11 mesi | 68 e 11 mesi | 68 e 11 mesi | 68 e 11 mesi | 68 e 11 mesi |
| 2040 | 68 e 11 mesi | 68 e 11 mesi | 68 e 11 mesi | 68 e 11 mesi | 68 e 11 mesi |
| 2041 | 69 e 1 mese | 69 e 1 mese | 69 e 1 mese | 69 e 1 mese | 69 e 1 mese |
| 2042 | 69 e 1 mese | 69 e 1 mese | 69 e 1 mese | 69 e 1 mese | 69 e 1 mese |
| 2043 | 69 e 3 mesi | 69 e 3 mesi | 69 e 3 mesi | 69 e 3 mesi | 69 e 3 mesi |
| 2044 | 69 e 3 mesi | 69 e 3 mesi | 69 e 3 mesi | 69 e 3 mesi | 69 e 3 mesi |
| 2045 | 69 e 5 mesi | 69 e 5 mesi | 69 e 5 mesi | 69 e 5 mesi | 69 e 5 mesi |
| 2046 | 69 e 5 mesi | 69 e 5 mesi | 69 e 5 mesi | 69 e 5 mesi | 69 e 5 mesi |
| 2047 | 69 e 7 mesi | 69 e 7 mesi | 69 e 7 mesi | 69 e 7 mesi | 69 e 7 mesi |
| 2048 | 69 e 7 mesi | 69 e 7 mesi | 69 e 7 mesi | 69 e 7 mesi | 69 e 7 mesi |
| 2049 | 69 e 9 mesi | 69 e 9 mesi | 69 e 9 mesi | 69 e 9 mesi | 69 e 9 mesi |
| 2050 | 69 e 9 mesi | 69 e 9 mesi | 69 e 9 mesi | 69 e 9 mesi | 69 e 9 mesi |

Nuove regole per le Pensioni anticipate

Vengono definiti i nuovi requisiti di accesso alla pensione anticipata.
Questo trattamento sostituisce tutti i preesistenti trattamenti di anzianità

uomini

| anno | contributi |
|------|------------------|
| 2012 | 42 anni + 1 mese |
| 2013 | 42 anni + 2 mesi |
| 2014 | 42 anni + 3 mesi |

donne

| anno | contributi |
|------|------------------|
| 2012 | 41 anni + 1 mese |
| 2013 | 41 anni + 2 mesi |
| 2014 | 41 anni + 3 mesi |

Contemporaneamente alla maturazione dei contributi sopra indicati viene presa in considerazione l'età del soggetto con una penalizzazione rispetto ai 62 anni calcolata sulla quota di pensione retributiva.

Quindi se si va in pensione: a 61 anni la penalizzazione è del 1%

a 60 anni del 1%+1%

per ogni anno di anticipo rispetto ai 60anni 2%

COME CRESCE L'ETÀ PER L'«ANTICIPO»

| Anno | Anzianità contributiva lavoratori dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi | Anzianità contributiva lavoratrici dipendenti pubbliche e private e lavoratrici autonome | Tutti i lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996 (*) |
|------|---|--|---|
| 2012 | 42 anni e 1 mese | 41 anni e 1 mese | 63 anni |
| 2013 | 42 anni e 5 mesi | 41 anni e 5 mesi | 63 anni e 3 mesi |
| 2014 | 42 anni e 6 mesi | 41 anni e 6 mesi | 63 anni e 3 mesi |
| 2015 | 42 anni e 6 mesi | 41 anni e 6 mesi | 63 anni e 3 mesi |
| 2016 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi | 63 anni e 7 mesi |
| 2017 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi | 63 anni e 7 mesi |
| 2018 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi | 63 anni e 7 mesi |
| 2019 | 43 anni e 2 mesi | 42 anni e 2 mesi | 63 anni e 11 mesi |
| 2020 | 43 anni e 2 mesi | 42 anni e 2 mesi | 63 anni e 11 mesi |
| 2021 | 43 anni e 5 mesi | 42 anni e 5 mesi | 64 anni e 2 mesi |
| 2022 | 43 anni e 5 mesi | 42 anni e 5 mesi | 64 anni e 2 mesi |
| 2023 | 43 anni e 8 mesi | 42 anni e 8 mesi | 64 anni e 5 mesi |
| 2024 | 43 anni e 8 mesi | 42 anni e 8 mesi | 64 anni e 5 mesi |
| 2025 | 43 anni e 11 mesi | 42 anni e 11 mesi | 64 anni e 8 mesi |
| 2026 | 43 anni e 11 mesi | 42 anni e 11 mesi | 64 anni e 8 mesi |
| 2027 | 44 anni e 2 mesi | 43 anni e 2 mesi | 64 anni e 11 mesi |
| 2028 | 44 anni e 2 mesi | 42 anni e 2 mesi | 64 anni e 11 mesi |
| 2029 | 44 anni e 4 mesi | 43 anni e 4 mesi | 65 anni e 1 mese |
| 2030 | 44 anni e 4 mesi | 43 anni e 4 mesi | 65 anni e 1 mese |
| 2031 | 44 anni e 6 mesi | 43 anni e 6 mesi | 65 anni e 3 mesi |
| 2032 | 44 anni e 6 mesi | 43 anni e 6 mesi | 65 anni e 3 mesi |
| 2033 | 44 anni e 8 mesi | 43 anni e 8 mesi | 65 anni e 5 mesi |
| 2034 | 44 anni e 8 mesi | 43 anni e 8 mesi | 65 anni e 5 mesi |
| 2035 | 44 anni e 10 mesi | 43 anni e 10 mesi | 65 anni e 7 mesi |
| 2036 | 44 anni e 10 mesi | 43 anni e 10 mesi | 65 anni e 7 mesi |
| 2037 | 45 anni | 44 anni | 65 anni e 9 mesi |
| 2038 | 45 anni | 44 anni | 65 anni e 9 mesi |
| 2039 | 45 anni e 2 mesi | 44 anni e 2 mesi | 65 anni e 11 mesi |
| 2040 | 45 anni e 2 mesi | 44 anni e 2 mesi | 65 anni e 11 mesi |
| 2041 | 45 anni e 4 mesi | 44 anni e 4 mesi | 66 anni e 1 mese |
| 2042 | 45 anni e 4 mesi | 44 anni e 4 mesi | 66 anni e 1 mese |
| 2043 | 45 anni e 6 mesi | 44 anni e 6 mesi | 66 anni e 3 mesi |
| 2044 | 45 anni e 6 mesi | 44 anni e 6 mesi | 66 anni e 3 mesi |
| 2045 | 45 anni e 8 mesi | 44 anni e 8 mesi | 66 anni e 5 mesi |
| 2046 | 45 anni e 8 mesi | 44 anni e 8 mesi | 66 anni e 5 mesi |
| 2047 | 45 anni e 10 mesi | 44 anni e 10 mesi | 66 anni e 7 mesi |
| 2048 | 45 anni e 10 mesi | 44 anni e 10 mesi | 66 anni e 7 mesi |
| 2049 | 46 anni | 45 anni | 66 anni e 9 mesi |
| 2050 | 46 anni | 45 anni | 66 anni e 9 mesi |

(*) Età anagrafica minima se in possesso di un'anzianità contributiva minima di 20 anni e un importo minimo pari a 2,8 volte l'assegno sociale. I requisiti anagrafici saranno adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2050

Proiezioni pubblicate dalla guida del Sole 24 ore

PIÙ SI LAVORA PIÙ LA PENSIONE CRESCE

Pensioni annue in % dell'ultima retribuzione annua percepita

Contributivo puro

DATI INDIVIDUALI DEI DIPENDENTI CONSIDERATI

1. Età al 31 dicembre 2011: **40 anni**
2. Età di prima iscrizione all'Inps: **25 anni**
3. Retribuzione annua lorda percepita nel primo anno di attività lavorativa: **15.000**
4. Retribuzione annua lorda percepita nell'ultimo anno di attività lavorativa

30.000

75.000

150.000

RISULTATI DELLA PROIEZIONE

| Età della pensione | Percentuale dell'ultima retribuzione annua percepita | | |
|--------------------|--|-------|-------|
| 66 | 58,2% | 39,1% | 27,5% |
| 67 | 62,3% | 42,4% | 29,7% |
| 68 | 66,7% | 45,9% | 32,1% |
| 69 | 71,5% | 49,8% | 34,7% |
| 70 | 76,6% | 53,9% | 37,4% |

Fonte: elaborazioni Aon Hewitt

Nuove regole per le Pensioni anticipate

I correttivi alle distorsioni

- Per i dipendenti del settore privato che entro il 31 dicembre 2012 maturino i vecchi requisiti dell'anzianità (quota 96 - 35 anni ctb+60 anni di età), è possibile il pensionamento anticipato al compimento dei 64 anni anziché 66.
- Per le donne del settore privato che maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e Una età anagrafica di almeno 60 anni possono accedere alla pensione di vecchiaia a 64 anni se più favorevole.

Nuove regole per le Pensioni

A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale e' incrementato di un anno.

NORMA DI SALVAGUARDIA

Per i lavoratori e le lavoratrici che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia nell'anno 2021, i requisiti anagrafico per l'accesso alla pensione non può essere inferiore a 67 anni.

Qualora, i predetti requisiti per effetto degli incrementi della speranza di vita non fossero assicurati, l'età anagrafica effettiva viene incrementata con decreto direttoriale da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.

L'assegno sociale rivalutato come misura minima di accesso per le pensioni contributive

Ai fini dell'accesso al pensionamento con il sistema esclusivamente contributivo, (per quelli che hanno avuto il primo contributo dopo il 1996) vengono individuati due "valori soglia" corrispondenti:

- a **1,5 volte il valore dell'assegno sociale rivalutato**, ai fini dell'accesso al pensionamento dai 66 ai 70 anni (tenendo conto degli adeguamenti alla speranza di vita dei requisiti anagrafici a partire dal 2013);
- a **2,8 volte il valore dell'assegno sociale rivalutato**, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato dai 63 anni in poi (tenendo conto degli adeguamenti alla speranza di vita dei requisiti anagrafici a partire dal 2013).

L'assegno sociale "rivalutato" viene adeguato annualmente, a partire dal 1° gennaio 2012, sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

Si prescinde dal requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a 70 anni, con un'anzianità contributiva minima di 5 anni.

Le Deroghe

Mantengono i requisiti di accesso e di decorrenza alle pensioni di anzianità vigenti prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto i soggetti che:

- maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011
- le donne che entro il 2015 maturino una anzianità contributiva di almeno 35 anni e una età di 57 anni se lavoratrici dipendenti o 58 anni se lavoratrici autonome che optino per il calcolo della pensione con il sistema contributivo
- i lavoratori collocati in mobilità breve sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 4 dicembre 2011 e che maturino i requisiti entro il periodo di fruizione dell' indennità di mobilità
- i lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011
- i lavoratori titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore e per i lavoratori per i quali sia stato previsto entro il 4 dicembre 2011 il diritto di accesso a tali fondi
- i lavoratori che prima del 4 dicembre 2011 siano stati autorizzati ai versamenti volontari
- i lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio

Le Deroghe

Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia, da adottarsi entro il (30 giugno 2012), verranno definite le modalità di attuazione delle deroghe compresa la determinazione del limite massimo numerico dei lavoratori interessati nel limite delle risorse che sono definite come segue:

- 240 milioni euro nel 2013
- 630 milioni euro nel 2014
- 1.040 milioni euro nel 2015
- 1.220 milioni di euro nel 2016
- 1.030 milioni di euro nel 2017
- 610 milioni di euro nel 2018
- 300 milioni di euro nel 2019.

Gli enti di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio delle domande di pensionamento e, qualora risulti raggiunto il limite numerico delle domande di pensione previste, gli enti non prenderanno in esame ulteriori istanze

Ipotesi di calcolo pensione retributiva

Posizione assicurativa di una donna nata nel 1954 con compiuti 57 nel 2011 e 35 anni di contributi (dal 2005 a part-ime con retribuzione di 22 mila euro)

| | Retribuzioni Sett./gg. | Anzianità | Rendimenti | Quote Pensione |
|--------------|---------------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Quota A FPLD | 505,42 | 993 | 0,001538460 | 772,13 |
| Quota B FPLD | 492,37 | 836 | 0,001538460 | 633,26 |

Pensione mensile Euro 1.405,39

Ipotesi di calcolo pensione contributiva

Posizione assicurativa di una donna nata nel 1954 con compiuti 57 nel 2011 e 35 anni di contributi (dal 2005 a part-ime con retribuzione di 22 mila euro)

Dettaglio calcolo delle quote di pensione.

Divisore per eta di 57 anni e 05 mesi = 22,3789

Calcolo Quote dal 1° Gennaio 1996

| Fondo | “ montante | Divisore | Mens | Quota Pens. |
|-------|------------|-----------|------|-------------|
| FPLD | 128.051,16 | / 22,3789 | / 13 | 440,15 |
| DAI | 0,00 | / 22,3789 | / 13 | 0,00 |
| COM | 0,00 | / 22,3789 | / 13 | 0,00 |
| ART | 0,00 | / 22,3789 | / 13 | 0,00 |
| CDCM | 0,00 | / 22,3789 | / 13 | 0,00 |

Calcolo Quote Fino al 31 Dicembre 1995

| Fondo | M.medio sett. | Anz. al 1995 | mont.al 1995 | Divisore | Mesi | Quota Pens. |
|-------|---------------|--------------|--------------|-----------|------|-------------|
| FPLD | 169,83 | 912 | 154.884,96 | / 22,3789 | / 13 | 532,39 |
| DAI | 0,00 | 0 | 0,00 | / 22,3789 | / 13 | 0,00 |
| COM | 0,00 | 0 | 0,00 | / 22,3789 | / 13 | 0,00 |
| ART | 0,00 | 0 | 0,00 | / 22,3789 | / 13 | 0,00 |
| CDCM | 0,00 | 0 | 0,00 | / 22,3789 | / 13 | 0,00 |

Pensione mensile: Euro 972,54

Rispetto a quella retributiva di € 1405,39 è meno il 30,8%

le altre modifiche

- Viene previsto l'obbligo di aumentare i requisiti minimi di accesso al pensionamento anche per i regimi pensionistici e alla gestioni pensionistiche per cui siano attualmente previsti requisiti diversi da quelli dell'assicurazione generale obbligatoria
- Viene eliminato il limite minimo di tre anni per procedere alla totalizzazione dei contributi versati in enti o casse diverse
- Sono fatti salvi per le pubbliche amministrazioni i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età già adottati prima dell'entrata in vigore del decreto.

Requisiti per pensione anticipata usuranti

- Il periodo transitorio è scaduto il 31/12/2011
- Dal 2012 l'agevolazione massima sarà:

| Data maturazione requisiti | Ctb Dipendenti | Ctb mista autonoma e dipendente |
|----------------------------|---|--|
| Dal 1-1-2012 | Quota 96 (60 anni età e 36 ctb, oppure 61 e 35) | Quota 97 (61 anni età e 36 ctb oppure 62 e 35) |
| Dal 1-1-2013 | Quota 97 (61 anni età e 36 ctb oppure 62 e 35) | Quota 98 (62 anni età e 36 ctb oppure 63 e 35) |

Requisiti per pensione anticipata usuranti

Lavoro a turno notturno dal 1/1/2012

| Periodo | Notti | agevolazione |
|--------------|------------------|--------------------------|
| Dal 1/1/2012 | Da 64 a 71 notti | Quota + 2 unità (2 anni) |
| | Da 72 a 77 notti | Quota +1 unità (1 anno) |
| | Da 78 notti | Quota |

Modifiche alle pensioni di reversibilità

- Nei casi in cui il **matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad una età, per costui, superiore a 70 anni** e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni la prestazione ai superstiti **è ridotta del 10%** per ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10.

La norma non si applica in presenza di figli minori, studenti o inabili. Rimane inoltre fermo il regime di cumulabilità dei redditi previsto dall'art. 1 comma 41 legge 335/1995.

- La legge 125/11 ha **escluso il diritto alla pensione di reversibilità e indiretta e all'indennità una tantum ai familiari superstiti che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio del pensionato o dell'iscritto.**

Contributo di solidarietà per le pensioni

A decorrere dal 1/8/2011 e fino al 31/12/2014 i trattamenti pensionistici erogati da enti di previdenza obbligatoria i cui **importi complessivamente superino i 90.000 €** lordi annui sono assoggettati ad un contributo di solidarietà:

- del 5% per la parte eccedente il limite di 90.000 € fino all'importo di 150.000 euro;
- del 10% per la parte eccedente i 150.000 € e fino a 200.000 €;
- del 15% per la parte eccedente i 200.000 €

LA RICHIESTA ALLE PENSIONI PIÙ «RICCHE»



Il contributo di solidarietà dopo il nuovo intervento della manovra

| Penzione lorda | Contributo lordo | Minore imposta | Contributo netto |
|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 91.000 | 50 | 21,5 | 28,5 |
| 100.000 | 500 | 215,0 | 285,0 |
| 110.000 | 1.000 | 430,0 | 570,0 |
| 120.000 | 1.500 | 645,0 | 855,0 |
| 130.000 | 2.000 | 860,0 | 1.140,0 |
| 140.000 | 2.500 | 1.075,0 | 1.425,0 |
| 150.000 | 3.000 | 1.290,0 | 1.710,0 |
| 160.000 | 4.000 | 1.720,0 | 2.280,0 |
| 170.000 | 5.000 | 2.150,0 | 2.850,0 |
| 180.000 | 6.000 | 2.580,0 | 3.420,0 |
| 190.000 | 7.000 | 3.010,0 | 3.990,0 |
| 200.000 | 8.000 | 3.440,0 | 4.560,0 |
| 210.000 | 9.500 | 4.085,0 | 5.415,0 |
| 220.000 | 11.000 | 4.730,0 | 6.270,0 |
| 230.000 | 12.500 | 5.375,0 | 7.125,0 |
| 240.000 | 14.000 | 6.020,0 | 7.980,0 |
| 250.000 | 15.500 | 6.665,0 | 8.835,0 |
| 260.000 | 17.000 | 7.310,0 | 9.690,0 |
| 270.000 | 18.500 | 7.955,0 | 10.545,0 |
| 280.000 | 20.000 | 8.600,0 | 11.400,0 |
| 290.000 | 21.500 | 9.245,0 | 12.255,0 |
| 300.000 | 23.000 | 9.890,0 | 13.110,0 |

Contributo di solidarietà

Dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico dei pensionati e dei lavoratori degli ex fondi speciali confluiti nel FPLD e del fondo volo

| Anzianità contributive Al 31 dicembre 1995 | Da 5 anni fino a 15 anni | Oltre 15 anni fino a 25 anni | Oltre 25 anni |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---------------|
| PENSIONATI | | | |
| Ex Fondo trasporti | 0,3% | 0,6% | 1,0% |
| Ex Fondo elettrici | 0,3% | 0,6% | 1,0% |
| Ex Fondo telefonici | 0,3% | 0,6% | 1,0% |
| Ex Inpdai | 0,3% | 0,6% | 1,0% |
| Fondo volo | 0,3% | 0,6% | 1,0% |
| LAVORATORI | | | |
| Ex Fondo trasporti | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| Ex Fondo elettrici | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| Ex Fondo telefonici | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| Ex Inpdai | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| Fondo volo | 0,5% | 0,5% | 0,5% |

Sono escluse dall'assoggettamento al contributo di solidarietà le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità

Aumento aliquote contributive

Gestione Artigiani e Commercianti

| Anno | Aliquota prima fascia di reddito | Aliquota ulteriore fascia di reddito |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 2011 | 20% | 21% |
| 2012 | 21,3% | 22,3% |
| 2013 | 21,75% | 22,75% |
| 2014 | 22,20% | 23,20% |
| 2015 | 22,65% | 23,65 |
| 2016 | 23.10% | 24,1% |
| 2017 | 23,55% | 24,55% |
| Dal 2018 | 24% | 25% |

N.B. l'aliquota non considera il contributo dello 0,09 destinato a finanziare l'erogazione di un indennizzo agli iscritti che cessano l'attività commerciale e in vigore fino al 31 dicembre 2013

Aumento aliquote contributive

Gestione Coltivatori diretti aliquote di finanziamento

| Anno | Zona normale | | Zona svantaggiata | |
|----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Maggiore di 21 anni | Minore di 21 anni | Maggiore di 21 anni | Minore di 21 anni |
| 2012 | 21,6% | 19,4% | 18,7% | 15% |
| 2013 | 22% | 20,2% | 19,6% | 16,5% |
| 2014 | 22,4% | 21% | 20,5% | 18% |
| 2015 | 22,8% | 21,8% | 21,4% | 19,5% |
| 2016 | 23,2% | 22,6% | 22,3% | 21% |
| 2017 | 23,6% | 23,4% | 23,2% | 22% |
| Dal 2018 | 24% | 24% | 24% | 24% |

Aumento aliquote contributive

Iscritti alla Gestione Separata (co co co ecc.)

Dal 1.1.2012 per effetto della legge di stabilità ([art.22 comma 1 legge 183/2011](#)) l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata è aumentata di 1 punto percentuale;

- Per coloro che non sono iscritti al altre gestioni previdenziali obbligatorie l'aliquota passa al 27% + 0,72 di contributo assistenziale per un totale di 27,72%
- Per coloro che sono iscritti al altra gestione previdenziale l'aliquota passa al 18% e non è dovuto il contributo aggiuntivo.

Sospensione della perequazione al costo della vita per le pensioni superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS

Per il biennio 2012 -2013 sui trattamenti pensionistici superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS viene previsto il blocco della rivalutazione automatica al costo della vita.

| Pensioni e fasce di importo | Perequazione all'indice Istat di aumento del costo della vita |
|--|---|
| Sui trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS (1405,05 € lordi mensili) | 100% |
| Sui trattamenti pensionistici superiori a tre volte il minimo | 0 |

Per i trattamenti pensionistici superiori a 3 volte il min ma inferiori alla somma tra l'importo corrispondente a 3 volte il trattamento minimo e la quota di rivalutazione automatica che sarebbe spettata l'aumento di rivalutazione viene attribuito per intero, fino a concorrenza del suddetto limite maggiorato. (1405,05 + 36,53 = 1441,58)

Quanti sono i pensionati in Veneto?

| Tabella A Pensionati con 1 o più trattamenti pensionistici con importo totale fino a 1499,99 euro | | |
|--|---------------|-------------------|
| provincia | Verona | 170.158 |
| | Vicenza | 159.697 |
| | Belluno | 46.838 |
| | Treviso | 163.194 |
| | Venezia | 152.605 |
| | Padova | 168.282 |
| | Rovigo | 58.198 |
| Veneto | Totale | 918.972 |
| Nord | | 5.215.700 |
| Centro | | 2.171.781 |
| Mezzogiorno | | 3.851.634 |
| Italia | Totale | 11.239.115 |
| Esteri | | 485.692 |
| Non ripartibili | | 1.440 |
| Totale | | 11.726.247 |

Fonte: Inps, casellario pensionati anno 2009

Quanti sono i pensionati in Veneto?

| Tabella B Pensionati con 1 o più trattamenti pensionistici con importo totale da 1499,99 euro in su | | |
|--|---------------|------------------|
| provincia | Verona | 61.579 |
| | Vicenza | 62.405 |
| | Belluno | 18.210 |
| | Treviso | 59.606 |
| | Venezia | 78.645 |
| | Padova | 57.593 |
| | Rovigo | 18.603 |
| Veneto | Totale | 374.161 |
| Nord | | 2.651.641 |
| Centro | | 1.096.693 |
| Mezzogiorno | | 1.107.224 |
| Italia | | 4.997.587 |
| Estero | | 7.783 |
| Non ripartibili | | 1.414 |
| Totale | | 5.006.784 |

Fonte: Inps, casellario pensionati anno 2009

Le modifiche chieste da CGIL CISL UIL da inserire nel decreto Mille proroghe

- Pur valutando positivamente la rimozione del blocco della perequazione fino a tre volte il trattamento minimo, è necessario affrontare il problema della progressiva perdita del potere d'acquisto subita dai trattamenti pensionistici in questi anni.

Pensione di anzianità (pensione anticipata)

- necessità di riconoscere per tutti, una maggiore gradualità nell'abolizione delle cosiddette "quote" - somma di età anagrafica ed età contributiva - per l'accesso al pensionamento di anzianità.
- equiparazione del requisito contributivo 41 anni e 1 mese dal 2012, sia per gli uomini che per le donne.
- necessaria l'eliminazione:
 - qualsiasi forma di penalizzazione per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni;
 - dell'aggancio del requisito contributivo all'aumento dell'aspettativa di vita.

Le modifiche chieste da CGIL CISL UIL da inserire nel decreto Mille proroghe

Pensione di Vecchiaia

- L'innalzamento a 20 anni del requisito contributivo minimo per l'accesso al pensionamento a regime, prima dei 70 anni (comma 7, articolo 24), **penalizza particolarmente le lavoratrici**.- ripristinare un adeguato sistema di deroghe o di valorizzare ai fini previdenziali il lavoro di cura e la maternità.
- realizzare una **maggiore gradualità nell'aumento dell'età anagrafica** previsto ai fini dell'accesso al pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici.

Esenzioni

- la copertura delle esenzioni della nuova disciplina previdenziale (comma 14 e 15 articolo 24) deve garantire tutte le esigenze che si porranno per:
 - i lavoratori **disoccupati che hanno già concluso o che concluderanno** il periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali,
 - per i lavoratori collocati **in mobilità, e mobilità lunga,**
 - **in esodo** (anche volontario), a carico dei fondi di solidarietà di settore,
 - autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
 - in esonero ex art. 72 c. 1 D.L n. 112/2008.

Occorre inoltre prevedere le suddette esenzioni per tutte le fattispecie che scaturiscono da **accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 prorogando l'attuale scadenza del 4 dicembre.**

Le modifiche chieste da CGIL CISL UIL da inserire nel decreto Mille proroghe

Regime agevolato di accesso al pensionamento

- prevedere l'estensione anche ai lavoratori del settore pubblico delle previsioni di cui all'articolo 24, comma 15 bis di regime agevolato di accesso al pensionamento.

Lavori Usuranti

- conservare la possibilità di anticipo fino a tre anni dei requisiti di accesso al pensionamento rispetto all'attuale sistema delle "quote" date dalla somma di età anagrafica ed età contributiva.
- Alla luce delle modifiche apportate al sistema si rende inoltre necessario prevedere un aggiornamento della normativa sui lavori particolarmente faticosi e pesanti - d.lgs. n. 67/2011 - ampliando la platea dei potenziali beneficiari.

Le modifiche proposte dalle Commissioni e approvate dalla Camera dei deputati

2-ter. Il termine (tre mesi) per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 (6-12-2011).

Le modifiche proposte dalle Commissioni e approvate dalla Camera dei deputati

2-*quater*. All'articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: (lavoratori con diritto di accesso ai fondi di solidarietà di categoria)

"di almeno 59 anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno 60 anni di età".

Le disposizioni del medesimo articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, (penalizzazione per età inferiore ai 62 anni) non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Le modifiche proposte dalle Commissioni e approvate dalla Camera dei deputati

2-quinquies. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato propone al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, annualmente, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato 1 al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nella misura necessaria alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma *2-quater* del presente articolo.

L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 15 milioni di euro per l'anno 2013 e nel limite massimo di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Le modifiche proposte dalle Commissioni e approvate dalla Camera dei deputati

« ART. 6-bis. - (Clausola di salvaguardia). - 1. Qualora, in seguito all'inclusione tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, risultasse sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 24, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il raggiungimento del limite delle risorse ivi previsto, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari dal predetto comma 2-ter potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 15, solo a condizione che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovute alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, considerando prioritariamente i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri ».

Le ulteriori modifiche proposte dal Senato

e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni";

b) al comma 15, primo periodo, le parole: "in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014," sono sostituite dalle seguenti: "in 245 milioni di euro per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014,"

Le ulteriori modifiche proposte dal Senato

2-undecies. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, Legge 33/2009 art. 7 ter comma 14

*14. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti compiuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, **sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa**, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.*

dopo il comma 14 è inserito il seguente:

*"14-bis. Gli effetti della disposizione di cui al comma 14, primo periodo, **sono prorogati con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione**, senza corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla predetta data. I benefici in questione decadono, con obbligo di integrale restituzione delle somme percepite, laddove gli stessi siano stati conseguiti in base ad atti costituenti reato, accertati con sentenza definitiva. .*

Un occhio alla previdenza complementare

1. Entro il 31 dicembre 2012 saranno analizzate eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale.



I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessità dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della Costituzione.

Art. 38 della Costituzione

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

FAMILIARI A CARICO

RISPARMIO & CULTURA

**CULTURA
PREVIDENZIALE**

**IMPARARE A
RISPARMIARE**

**GUARDARE CON
FIDUCIA AL FUTURO**



FAMILIARI A CARICO

Vantaggi per il familiare



CAPITALIZZAZIONE

TASSE AL 9%

ANTICIPAZIONI

FAMILIARI A CARICO

VANTAGGI PER L'ISCRITTO



DEDUCIBILITÀ FISCALE DEI VERSAMENTI

Lunedì 5 Marzo 2012 Corriere della Sera

Età della pensione, record all'Italia

Il rapporto di Bruxelles: dal 2020 ritiro più tardi che nel resto d'Europa

Chi andrà in pensione più tardi

La classifica in Europa

anni **66** **66**
mesi **11**



anni **66** **66**
mesi **11**



Nessun monito

Sulla previdenza più nessun tipo di raccomandazione della Ue al governo

Donne e anziani

La richiesta: aumentare l'impiego produttivo delle donne e dei lavoratori più anziani

l'adozione di riforme. In Italia il taglio teorico è pesante: 15 punti tra il 2008 e il 2048. Nella realtà, però, esso si ridurrà di «soli» 5 punti per effetto dell'aumento dell'età pensionabile che, col sistema contributivo, fa crescere anche l'importo della pensione. Ad incrementare il tasso di sostituzione potranno concorrere, dice il rapporto, anche i fondi pensione integrativi: «Occorrereb-

Ed è proprio sul mercato del lavoro che si sofferma la seconda parte del Libro bianco, raccomandando di «aumentare la partecipazione delle donne e dei lavoratori più anziani». Più occupazione, soprattutto se di qualità, significa infatti più entrate contributive per pagare le pensioni, oltre ad avere riflessi positivi sulla crescita e quindi sul rapporto tra spesa previdenziale e Pil. Si raccomandano quindi politiche di formazione permanente e di conciliazione tra lavoro e famiglia. An-